SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

POLICLINICO DI
SANT'ORSOLA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA AREA SANITA' DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ACCORDO RELATIVO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE

Bologna, lì 17.09.2024

Richiamati:

- l'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei lavoratori", novellato dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 151 del 15/9/2015, che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, prevedendone l'ammissibilità solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e, più precisamente il comma 3 art. 4 del citato Statuto dei lavoratori per quanto riguarda la disciplina della raccolta delle informazioni attraverso gli impianti audiovisivi e altri strumenti, la quale stabilisce che venga utilizzata a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore riceva adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e sullo svolgimento dei controlli nel rispetto della vigente normativa;
- il Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" recepito con D.Lgs 101 del 10.08.2018;
- il D.Lgs n.196 /2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101 del 10.08.2018;
- il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei Dati Personali dell'8/4/2010, compatibile ai sensi dell'art. 22 del decreto di adeguamento con l'attuale assetto normativo previsto dal Regolamento UE;
- le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020;
- l'Istruzione Operativa aziendale in materia di protezione dei dati personali – IOA29/2019

Premesso che:

- l'azienda si dota di un sistema di videosorveglianza per specifiche esigenze di tutela della sicurezza degli operatori aziendali operanti in reparti o strutture "critiche", di tutela del patrimonio aziendale contro il rischio di atti vandalici e da ultimo per specifiche esigenze di cura (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), nonché per la prevenzione di condotte autolesioniste da parte dei pazienti ricoverati o presi in carico presso strutture o servizi aziendali;
- in data 22/10/2019 è stato sottoscritto con gli organismi sindacali aventi titolo un accordo relativo al sistema di videosorveglianza aziendale nel quale sono esplicitati finalità metodologia e gestione del sistema di videosorveglianza aziendale

LE PARTI CONCORDANO:

- che le telecamere non riprendano luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti (spogliatoi, servizi, mense...)
- che le immagini, eventualmente acquisite mediante videoregistrazione non siano in alcun modo diffuse all'esterno;
- che l'accesso alle immagini, riprese dal sistema di videoregistrazione, sia possibile, previa autorizzazione del responsabile del trattamento, per le finalità di cui in premessa;

- che l'accesso alle immagini oggetto di videoregistrazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, avvenga previa richiesta scritta al responsabile del trattamento del sistema di videosorveglianza;
- che il sistema, funzionante nell'arco delle 24 ore per sette giorni su sette, possa funzionare sia in forma di videosorveglianza, sia in modalità di videoregistrazione, secondo quanto indicato specificamente nei documenti allegati;
- che, nel caso di videoregistrazione, le relative registrazioni siano conservate per 72 ore, salvo le ipotesi in cui sia consentito un termine più lungo di conservazione, secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza;
- che il sistema oggetto di installazione elimini in automatico le immagini registrate mediante sovrascrittura;
- che venga data conoscenza ai lavoratori e agli utenti dei servizi della installazione del sistema di videosorveglianza, mediante informativa sintetica – grafica, affissa in prossimità della zona soggetta a videosorveglianza e delle apparecchiature utilizzate;
- che una informativa estesa sia resa disponibile tramite modulistica pubblicata nell'intranet aziendale e nel sito internet dell'Azienda;
- che, ai fini della tutela dei lavoratori, le telecamere non siano posizionate e/o predisposte per riprendere le zone sensibili rispetto al controllo dei lavoratori (es. marcatempo);
- che il Responsabile del trattamento dei dati mediante impianto di videosorveglianza aziendale sia individuato nel responsabile delle attività connesse alle funzioni di Mobility Manager, vigilanza e sicurezza;
- che gli impianti di videocontrollo presenti nell'area riservata alle persone sottoposte a misure di restrizione della libertà personale disposte dalla competente Autorità Giudiziaria, siano di competenza esclusiva delle rispettive Autorità (Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno) per finalità di prevenzione, accertamento dei reati e sicurezza pubblica. Le immagini attinenti i luoghi di lavoro eventualmente video controllare da detto sistema non saranno in alcun modo utilizzate dal datore di lavoro;
- che il sistema di videosorveglianza aziendale, installato e funzionante corrisponda a quello indicato nelle planimetrie allegate;
- che gli eventuali aggiornamento/variazioni relativi alle planimetrie allegate vengano trasmesse annualmente agli organismi sindacali aventi titolo.

Allegati:

1) planimetrie luoghi di installazione sistema di videosorveglianza aziendali;

Bologna, lì 17.09.2024

I componenti della delegazione aziendale

Dott.ssa CONSUELO BASILI	Direttore Sanitario	FIRMATO
Dott. LUCA DALFIUME	Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale – SUMAEP	
Dott.ssa SIMONETTA STANZANI	Dirigente Medico afferente allo staff del Direttore Sanitario	
Dott. LORIS LANDI	Dirigente Responsabile “Sistema delle Relazioni Sindacali” afferente alla Direzione Aziendale	FIRMATO

Bologna, li 17.09.2024
Letto, approvato e sottoscritto

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell'area di contrattazione della Dirigenza Medica, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE	RAPPRESENTANTE SINDACALE	FIRMA
A.N.A.A.O./ASSOMED		FIRMATO
AAROI EMAC		FIRMATO
CIMO		FIRMATO
FESMED		FIRMATO
FASSID		
CGIL Medici		FIRMATO
CISL Medici		
UIL Medici		FIRMATO
FVM		FIRMATO